

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (O sulle ferrovie, Oferr)

Modifica del 12 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 1983¹ è modificata come segue:

Art. 30

Abrogato

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 6: Sicurezza e segnaletica ai passaggi a livello

Art. 37 Definizione

I passaggi a livello sono incroci a raso tra binari su piattaforma indipendente e strade.

Art. 37a Divieto

Su tronchi e in stazioni con una velocità massima superiore ai 160 km/h non sono ammessi passaggi a livello.

Art. 37b In generale

¹ I passaggi a livello devono essere eliminati o resi sicuri con segnaletica o impianti adeguati al volume di traffico e al pericolo che rappresentano in modo da poter essere attraversati in modo sicuro.

² La segnaletica e la regolazione del traffico ad un passaggio a livello sono determinate dalla modalità d'esercizio della ferrovia.

Art. 37c Segnaletica e impianti

¹ Ai passaggi a livello devono essere posate barriere o mezze barriere. Fanno eccezione i passaggi a livello secondo il capoverso 5.

¹ RS 742.141.1

² Ai passaggi a livello con mezze barriere i marciapiedi devono essere muniti di barriere.

³ Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:

- a. ai passaggi a livello in cui l'installazione di barriere e mezze barriere su ambedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato possono essere installati, al loro posto, su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e dall'altro una mezza barriera. Nei casi in cui anche questo sistema comportasse un onere sproporzionato, è possibile collocare da ambedue le parti della linea ferroviaria dei segnali a luci intermittenti;
- b. ai passaggi a livello con esiguo traffico stradale possono essere installati segnali a luci intermittenti completati da segnali acustici o barriere con apertura a richiesta;
- c. se la visibilità è sufficiente o se i veicoli ferroviari azionano gli opportuni segnali di pericolo in caso di visibilità insufficiente temporanea, le croci di Sant'Andrea possono essere utilizzate quale unico segnale ai passaggi a livello, se
 1. la strada è accessibile solo al traffico pedonale e questo è esiguo,
 2. il traffico stradale è esiguo e il traffico ferroviario lento, oppure
 3. la strada è utilizzata solo per scopi agricoli (strada rurale) non dà accesso ad immobili abitati e, in base alla segnaletica, è aperta unicamente ad un numero ristretto di persone che il gestore dell'infrastruttura ha il compito di istruire.

⁴ I segnali a luce intermittenti possono essere sostituiti con segnali luminosi se il passaggio a livello si trova ad un incrocio munito di segnali luminosi o di un'installazione di barriere o di barriere con apertura a richiesta su entrambi i lati della linea ferroviaria. Ai passaggi a livello con mezze barriere, i segnali a luci intermittenti non possono essere sostituiti da segnali luminosi; tuttavia, possono essere completati con tali segnali, se il passaggio a livello si trova ad un incrocio munito di segnali luminosi.

⁵ Ai passaggi a livello utilizzati esclusivamente per i movimenti di manovra o dove i treni circolano secondo le disposizioni per l'esercizio delle tranvie di cui alle «Ferrovie svizzere: Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT» del 2 giugno 2003², deve essere installato il segnale «Tram» (Ordinanza del 5 settembre 1979³ sulla segnaletica stradale (OSStr.) 1.18) completato, se necessario, con impianti di segnali luminosi.

⁶ L'installazione dei segnali avanzati e della segnaletica necessari per garantire la sicurezza ai passaggi a livelli è disciplinata dall'OSStr.

² RS 742.173.001

³ RS 741.21

Art. 37d Impianti di controllo

Per gli impianti automatici per il controllo dei passaggi a livello si applica la sezione 7. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari ai sensi dell'articolo 37c capoverso 5.

Art. 37e Costi

I costi sono da assumersi in base agli articoli 25–29 e 32 Lferr.

Art. 37f Risanamento di passaggi a livello esistenti

¹ I passaggi a livello non conformi alle disposizioni della presente ordinanza devono essere eliminati o adeguati entro il 31 dicembre 2014 al più tardi.

² Quando s'intende eliminare un passaggio a livello, occorre verificare se tale intervento non renda impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani regionali. Un'eventuale sostituzione è disciplinata dall'articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 1953⁴ sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 14 dicembre 2003.

12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 15 dicembre 1975⁵ sulla segnalazione dei passaggi a livello.
2. Ordinanza del 15 luglio 1970⁶ concernente la costruzione di impianti automatici di sicurezza ai passaggi a livello.
3. Ordinanza del 3 settembre 1979⁷ sui termini per l'adeguamento della segnalazione dei passaggi a livello.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 5 settembre 1979⁸ sulla segnaletica stradale

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il segnale «Tram» (1.18) annuncia l'arrivo di veicoli ferroviari su strada, segnata-mente le intersezioni con veicoli ferroviari.

Art. 65 cpv. 3

³ Aggiunta ai segnali «Barriere» (1.15) e «Passaggio a livello senza barriere» (1.16) la tavola complementare «Luce lampeggiante» (5.12) designa i passaggi a livello con segnali a luci lampeggianti.

Art. 68 cpv. 1 e 7

¹ La luce rossa significa «Fermata». Se nella luce rossa appare una freccia con i contorni neri, l'ordine di fermarsi è valevole soltanto per la direzione indicata. La luce lampeggiante rossa è adoperata solo ai passaggi a livello (art. 93).

⁷ Le luci con il simbolo di un pedone sono rivolte ai pedoni; questi possono accedere alla carreggiata o alla zona dei binari soltanto se il simbolo verde è illuminato. Se esso incomincia a lampeggiare o se appare una luce gialla intermedia o subito la luce

⁵ RU 1976 892, 1986 754, 1998 1796

⁶ RU 1970 1403, 1976 1815

⁷ RU 1979 1263, 1994 2161

⁸ RS 741.21

rossa, i pedoni devono allontanarsi immediatamente dalla carreggiata o dalla zona dei binari.

Art. 70 cpv. 3 e 4

³ Non sono ammessi le luci rosse adoperate da sole, le frecce rosse, le installazioni di segnali luminosi senza luci rosse e, eccetto ai passaggi a livello (art. 93), i segnali a luce lampeggiante. Le luci verdi, impiegate da sole, sono permesse soltanto come segnali di ripetizione.

⁴ Le installazioni luminose con luci gialle e rosse, ma sprovviste di luci verdi, possono essere adoperate soltanto in casi speciali, segnatamente alle autorimesse del servizio antincendio, ai capolinea dei veicoli pubblici in servizio di linea, agli aeroporti, all'entrata e all'interno delle gallerie e nei pressi di passaggi sulle rotaie.

Art. 83 cpv. 2

² Quando gli utenti della strada devono aprire loro stessi una barriera, sono tenuti a richiuderla, se ciò non avviene automaticamente.

Art. 92 Presegnali

¹ Per annunciare i passaggi a livello (art. 93), sono adoperati i seguenti presegnali:

- a. il segnale «Barriera» (1.15) prima dei passaggi a livello muniti di barriera, semibarriera o barriere con apertura a richiesta;
- b. il segnale «Passaggio a livello senza barriera» (1.16) prima dei passaggi a livello muniti di luci intermittenti o di una croce di Sant'Andrea;
- bbis. il segnale «Tram» (1.18) con l'aggiunta di un cartello di distanza prima di passaggi a livello che, secondo la legislazione sulle ferrovie, devono essere segnalati con il cartello «Tram»;
- c. le «Tavole indicatrici di distanza» (1.17) secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 3.

² Quando i passaggi a livello sono muniti di segnali a luce lampeggiante, è aggiunta ai segnali «Barriera» e «Passaggio a livello senza barriera» la tavola complementare «Luce lampeggiante». (5.12).

³ Se i segnali ai passaggi a livello sono visibili tempestivamente i presegnali possono essere tralasciati all'interno delle località, sulle strade campestri e sulle strade pedonali nonché sulle vie di accesso private.

Art. 93 Segnali al passaggio a livello

¹ Per segnalare i passaggi a livello sono adoperati barriere, semibarriere, barriere con apertura a richiesta, segnali a luci intermittenti (3.20; 3.21), croci di Sant'Andrea (3.22–3.25), segnali acustici, segnali «Tram» (1.18) e segnali luminosi (art. 68–71). Per l'aspetto e il collocamento dei segnali ai passaggi a livello, ad eccezione dei segnali luminosi e del segnale «Tram», si applica il diritto ferroviario.

² Le barriere, le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta chiuse o che stanno chiudendosi, le luci lampeggianti rosse, le luci rosse nonché i segnali acustici significano «Fermata».

³ La «Croce di Sant'Andrea semplice» (3.22; 3.24) serve ad indicare i passaggi a livello a binario semplice, la «Croce di Sant'Andrea doppia» (3.23;3.25) i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari.

⁴ Se è utilizzato il segnale «Tram» (1.18) o se le croci di Sant'Andrea non sono dotate di segnali a luci intermittenti o di segnali luminosi, l'utente stesso della strada deve accertarsi che non si avvicini alcun veicolo ferroviario e che il passaggio sia libero.

⁵ Quando un passaggio a livello si trova in una intersezione dove la circolazione è regolata da segnali luminosi (art. 68–71), l'installazione può essere concepita in modo da regolare pure la circolazione ferroviaria.

⁶ Se è aggiunta una tavola complementare con l'iscrizione «Passaggio privato» il passaggio a livello può essere utilizzato soltanto dai vicini o dalle persone strettamente autorizzate (art. 17).

Art. 104 cpv. 6

⁶ L'autorità sente il parere dell'autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell'amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o togliere delle demarcazioni nei pressi di passaggi a livello o dei segnali stradali che annunciano passaggi a livello o veicoli ferroviari su strada.

Allegato 2 figure 3.20 e 3.21



3.20 Segnale con luci lampeggianti alternativamente
(art. 93)



3.21 Segnale semplice a luci intermittenti
(art. 93)

2. Ordinanza del 13 novembre 1962⁹ sulle norme della circolazione stradale

Art. 24 cpv. 3 e 4

³ Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l'apposito comando.

⁴ *Abrogato*

⁹ RS 741.11

